

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI

ART. 1

Il Comune di Giovinazzo, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.

Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente e inserite all'interno di detto Registro, l'accesso a tutti i procedimenti, benefici ed opportunità amministrative di varia natura previste disciplinate dall'Amministrazione Comunale, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate ed assimilate.

Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.

ART. 2

E' istituito presso il Comune di Giovinazzo il registro amministrativo delle unioni civili. Il registro viene tenuto dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della legge n. 675/96.

L'iscrizione all'elenco può essere chiesta da:

due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno ed aventi residenza nel Comune di Giovinazzo;

due persone coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi residenza presso il Comune di Giovinazzo.

L'iscrizione all'elenco avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale "stato civile" e correlata dei requisiti indicati al comma 2 di detto articolo.

Il venir meno della situazione di coabitazione e di residenza nel Comune di Giovinazzo o della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione d'ufficio dall'elenco, la quale avviene altresì dietro richiesta di una o di entrambe le persone interessate.

Per fini non in contrasto con le vigenti disposizione di legge, a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale "stato civile" attesta l'iscrizione nell'elenco.

ART. 3

Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'art. 1 comma 3. Pertanto non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.